



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*TAR LAZIO, sentenza n. 4115 del 05/4/2016*

**TAG: mediazione, incompatibilità, imparzialità, conflitto d'interessi, regolamento organismo, circolare 14 luglio 2015, art. 14 bis D. M. 180/2010.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14049 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Avv.ti Elisa Fichera, anche in proprio, nonché Nadia Andreoni, Andrea Bellini, Andrea Benati, Daniela Boni, Raffaella Bordoni, Alessia Brama, Donata Carnevali, Davide Castelletti, Aldo Corcioni, Veronica Claudia Donella, Matteo Frezza, Michela Fugaro, Donatella Giacomello, Maria Rita La Lumia, Lorenzo Lillo, Salvatore Mango, Danilo Montanari, Monica Multari, Massimiliano Paolettoni, Alessia Pasquato, Silvia Placereani, Giulio Polati, Giuseppe Ruotolo, Elena Salazzari, Stefania Sartori, Simone Tagliaferro, Michela Tosi, Guido Trabucchi, Maria Elena Zancanari e Lorenza Maria Villa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisa Fichera e Giambattista Biava, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via A. Bevignani, 9;

**contro**

Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

1) quanto al ricorso e previa misura cautelare:

- degli artt. 6 e 9, nel limite dell'interesse, del decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico, n. 139 del 4 agosto 2014 (pubblicato sulla GU serie Generale n. 221 del 23-9-2014) avente ad oggetto "Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di **mediazione** e dell'elenco dei formatori per la **mediazione** nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010";

2) quanto ai motivi aggiunti:

della **Circolare 14 luglio 2015** - Avente ad oggetto "**incompatibilità** e conflitti di interesse mediatore e avvocato" emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio III - Reparto **mediazione** a firma del Direttore Generale della giustizia civile dott. Marco Mancinetti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico, con la relativa documentazione;

Visto il decreto presidenziale monocratico n. 5836/2014 del 18.11.2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 marzo 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i soggetti in epigrafe, tutti avvocati svolgenti attività nel Foro di Verona, tranne uno, nonché mediatori operanti presso diversi Organismi di **mediazione** iscritti nel relativo Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, chiedevano l'annullamento, previe misure cautelari, nel limite dell'interesse che andavano a precisare, degli artt. 6 e 9 del d.m. Giustizia (di concerto con Sviluppo Economico) n. 139 del 4 agosto 2014, laddove introducevano al previgente d.m. n. 180/2010 **l'art. 14 bis** (art. 6) e individuavano un termine dilatorio per consentire l'adeguamento alle nuove prescrizioni sia da parte degli Organismi sia da parte dei mediatori che in passato non avevano ottemperato al prescritto obbligo formativo del tirocinio assistito di adempiere acquisendo un numero prescritto di procedure (art. 9).

In particolare i ricorrenti, riportando in sintesi i punti salienti della normativa sulla **mediazione**, a partire dall'art. 60 l. n. 69/2009 fino al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e al d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, lamentavano, in sintesi, quanto segue.

*"A - con riferimento all'art. 6 DM 139/2014*

*Quanto alla introduzione dell'art. **14 bis del DM 180/2010** di cui all'art. 6 DM 139/2014*

*Primo Motivo- Nullità del regolamento di cui al DM 139/2014 o comunque illegittimità dello stesso per violazione di legge per omessa o errata applicazione dell'art. 17 Legge 23.08.1988 n. 400. Violazione di legge per omessa o errata applicazione dell'art. 3 Legge 07.08.1990 n. 241. Illegittimità altresì sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione".*

Evidenziando che il d.m. impugnato recava la corretta denominazione di "regolamento" e, nelle premesse, il riferimento all'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, nonché l'intercorsa assunzione del parere della competente sezione del Consiglio di Stato, i ricorrenti ponevano in risalto che quasi tutte le osservazioni dell'organo consultivo avevano trovato adeguato accoglimento, tranne quella relativa proprio all'inserimento **dell'art. 14 bis**, di cui si chiedeva l'espunzione del primo e terzo comma, non risultando appropriata la sede normativa in questione e trattandosi semmai di

questione che poteva presentare interconnessioni con l'ordinamento forense, come tale necessitante di apposita, diversa, previsione normativa.

Secondo la tesi dei ricorrenti, quindi, se il parere del Consiglio di Stato era da considerarsi obbligatorio e vincolante, ne conseguiva la nullità dell'atto regolamentare assunto in contrasto; se, invece, era da considerarsi obbligatorio ma non vincolante, ne conseguiva l'illegittimità di tale fonte, in quanto priva di motivazione a giustificazione della deroga alle conclusioni ivi evidenziate, non operando nel caso di specie la norma generale di cui all'art. 3, comma 2, l. n. 241/90.

*“Secondo motivo- Violazione di legge - Violazione art. 3 D.lgs. 28/10 - Erronea interpretazione - Eccesso di potere - Difetto di presupposto - Illogicità - Arbitrarietà”.*

Sulla base dell'impianto della normativa primaria, di cui all'art. 60, comma 3, lett. r), l. n. 69/09 e al d.lgs. n. 28/10, i ricorrenti ricordavano che la scelta del governo era stata quella di delegare ai regolamenti degli Organismi di **mediazione** l'individuazione delle condizioni di **incompatibilità** e ciò anche ai sensi della normativa comunitaria di cui alla Direttiva 2008/52/CEE.

Nel testo del regolamento impugnato, invece, risultava introdotto un caso di **incompatibilità** del tutto sproporzionato ed ingiustificato nonché estraneo al quadro normativo disciplinante la professione forense.

*“Terzo motivo - Eccesso di potere per violazione del principio del clare loqui. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione del disposto di cui all'art. 97 Costituzione”.*

I ricorrenti ricordavano gli aspetti principali contestati, laddove: a) risultava preclusa a chi svolgeva il proprio mandato di mediatore la libera scelta di un organismo al quale rivolgersi personalmente per una propria controversia o di condurvi un proprio cliente, se avvocato; b) tale **incompatibilità** si estendeva a chi, pur non essendo mediatore, condividesse, in quanto socio, associato o mero coinquilino, i medesimi locali per lo svolgimento dell'attività professionale; c) si vietava l'assunzione di incarico di mediatore nel caso in cui il professionista o un suo socio o associato o coinquilino avesse intrattenuto rapporti professionali in qualsivoglia ambito negli ultimi due anni; d) analogo divieto era introdotto anche all'ipotesi di futura assunzione di nuovi

incarichi professionali da parte del mediatore o dei professionisti che con questi operassero nei medesimi locali.

I ricorrenti quindi evidenziavano la peculiarità del profilo, anche sotto gli aspetti professionali, dell'avvocato-mediatore, a cui - in applicazione della norma contestata - si applicavano limiti e prescrizioni esorbitanti da quelle genericamente riconducibili all'esercizio delle funzioni di mediatore e che non tenevano in alcun conto la potestà regolamentare riconosciuta dalla stessa normativa delegata agli organismi di **mediazione** per la determinazione di prescrizione a garanzia della terza età e di **imparzialità** certamente imponibili anche a chi svolge l'attività di mediatore.

A ciò si aggiungeva che tale normativa regolamentare non aveva tenuto in minimo conto quanto previsto dal medesimo Codice deontologico che disciplina la professione forense, di cui attualmente al relativo art. 62. Tale Codice, infatti, ben prevedendo delle limitazioni sia all'avvocato-mediatore che ai suoi "collegi di studio", limitava comunque in misura razionale la cautela di delimitare dette preclusioni al caso in cui l'eventuale nuovo incarico ricadesse nella stessa materia che era stata oggetto di pregresso rapporto professionale o di **mediazione**.

Nella sua previsione generalizzata, invece, il regolamento impugnato non teneva conto di tale previgente e specifica delimitazione prevista per gli avvocati-mediatori, dando luogo a una complessa attività di coordinamento senza indicare con precisione le effettive ragioni che avevano portato a tale inasprimento di **incompatibilità** per gli avvocati-mediatori.

*"Quarto motivo - Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione della normativa in materia di tutela del diritto di riservatezza. Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione del disposto di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'unione europea di Nizza 07.12.2000".*

Tra le disposizioni contestate vi era anche l'obbligo di comunicare ai "collegi di studio" i nominativi dei nuovi clienti dell'avvocato-mediatore, con evidente violazione delle norme in materia di "privacy" e delle norme disciplinari in materia di riservatezza, in collegamento con quanto previsto dalla CEDU e dalla Carta fondamentale UE richiamata in rubrica.

*“Quinto motivo - Violazione di legge per errata e/o omessa applicazione dell’art. 16 comma 4/bis del d.lgs. 28/2010 come introdotto dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013. Violazione del principio di uguaglianza prescritto dagli artt. 3 e 41 della Costituzione. Violazione del principio di non discriminazione di cui agli artt. 21 della carta dei diritti fondamentali della Unione Europea di Nizza 07.12.2000 e dell’art. 14 della CEDU. Violazione dell’art. 15 della carta dei diritti fondamentali della Unione Europea di Nizza 07.12.2000. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”.*

La norma contestata non aveva tenuto conto che gli avvocati sono considerati i mediatori “di diritto”, ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010. Appariva, quindi, privo di logica - per i ricorrenti - che si imponesse ad una categoria professionale alla quale una norma di rango superiore aveva riconosciuto il potere di svolgere una determinata attività di esercitarla con maggiori preclusioni introdotte, oltretutto, con normativa di rango secondario.

I ricorrenti, inoltre, evidenziavano che l’applicazione di quanto previsto dal regolamento impugnato avrebbe introdotto conseguenze “aberranti”, in quanto poteva manifestarsi il caso in cui il soggetto assistito da un avvocato e chiamato in una **mediazione** delegata dal giudice poteva trovarsi a dover optare tra il non aderire alla **mediazione** e il rinunciare ad avvalersi del professionista che sino a quel momento lo aveva assistito. In tal modo, la norma di cui **all’art. 14 bis** in questione poteva diventare uno strumento di epurazione di un collega che difendeva la controparte e che, magari, era temuto per la propria abilità o per altra ragione, obbligando il soggetto assistito a scegliere un altro difensore. Così pure il regolamento in questione non aveva tenuto conto che in un determinato contesto territoriale potevano non esservi molti organismi di **mediazione**, o addirittura poteva essercene uno solo, e quindi poteva arrivare alla conclusione per cui in quel determinato contesto non poteva esercitarsi con efficacia l’attività di **mediazione** che invece la normativa primaria aveva voluto diffondere.

Tale impostazione, com’è evidente, penalizzava in maggior misura proprio gli avvocati-mediatori rispetto ad altri professionisti che non avevano tra le proprie attività principali quella di assistere soggetti in controversie legali, con la conseguenza che anche sotto tale profilo risultavano violati i già richiamati diritti di eguaglianza nonché di libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 Cost.

*“Sesto motivo - Violazione di legge sotto il profilo della lesione del diritto di difesa e della libera iniziativa economica in contrasto con il disposto degli artt. 24 e 41 della Costituzione”.*

Riprendendo quanto espresso nel motivo precedente, i ricorrenti evidenziavano che l'impugnata norma era lesiva anche del diritto di difesa del cittadino che aveva scelto un professionista ritenendolo adeguato e competente per assisterlo nella tutela dei propri interessi anche in fase di **mediazione**.

Tutto ciò era anche aggravato dall'assenza di una norma transitoria che si fosse occupata delle mediazioni pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale impugnato, immediatamente attivato il giorno seguente la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In tal caso, era evidente il disagio del professionista che si trovava costretto a riferire al proprio cliente che, in seguito all'entrata in vigore di tale norma, non poteva più assisterlo, come in effetti accaduto per alcuni dei ricorrenti, non potendo convincentemente richiamarsi il principio generale del "tempus regit actum" in riferimento ai procedimenti di **mediazione** già avviati.

*"Settimo motivo - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del travisamento dei fatti, errata lettura dei fatti presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza. Violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 52 della carta dei diritti fondamentali della Unione Europea di Nizza 07.12.2000".*

Secondo i ricorrenti non si rinveniva nella norma contestata altro scopo se non quello di ritenere che si sia voluto evitare la presenza di mediatori in commistione con avvocati o, peggio ancora, di mediatori-avvocati, nonostante questi ultimi non sono per nulla soci delle società che gestiscono gli Organismi di **mediazione** né coltivino interessi economici eccedenti quelli del compenso pattuito in termini percentuali commisurati all'indennità corrisposta dall'utenza direttamente all'Organismo di riferimento.

D'altro canto, ai fini dell'identificazione di cause di **incompatibilità** ben operava direttamente l'art. 62 del codice deontologico forense, di cui ovviamente gli avvocati-mediatori dovevano tenere conto.

Ne conseguiva, quindi, un'evidente illogicità e non proporzionalità anche sotto questo profilo specifico anche perché non esiste nell'ordinamento italiano la figura del mediatore "esclusivo", dovendosi invece per tale attività sempre fare riferimento ad Organismi a ciò espressamente autorizzati.

*“Ottavo motivo - Violazione del principio del legittimo affidamento”.*

Per i ricorrenti risultava anche la violazione del principio in rubrica in quanto la normativa primaria sopra richiamata aveva, di fatto, consolidato l’idea che la professione di avvocato non avesse alcuna incompatibilità con quella di mediatore, con la conseguenza per la quale i ricorrenti stessi, come centinaia di altri avvocati, si erano assoggettati ai vari oneri formativi facendo affidamento su tale profilo, tenendo anche conto che anche per tale ragione molti Organismi di mediazione avevano applicato una sorta di “numero chiuso”, sospendendo le iscrizioni al raggiungimento di un certo numero di mediatori al loro interno.

Ne risultava, quindi, la violazione del principio del legittimo affidamento che ben può considerarsi sussistente anche in relazione al diritto positivo riconducibile agli artt. 2, 3 e 97 Cost. nonché alla l. n. 241/90.

*“B - con riferimento all’art. 9 DM 139/2014*

*Quanto alla reiterazione sine die del dovere di tirocinio assistito.*

*Nono motivo - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità carenza di motivazione”.*

I ricorrenti censuravano anche il richiamato art. 9 del d.m. 139/14 in quanto non appariva sostenuta da logicità l’imposizione che estendeva la partecipazione a procedimenti gestiti da diversi professionisti al fine di completare il periodo di tirocinio per un successivo biennio, dato che la sussistenza di tale obbligo poteva avere un senso logico solo in riferimento al primo biennio di attività.

Con il decreto cautelare presidenziale indicato in epigrafe era respinta l’istanza tesa ad ottenere misure cautelari provvisorie.

In prossimità della camera di consiglio si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia e il Ministero per lo Sviluppo Economico, illustrando in una specifica memoria i motivi che secondo la loro ricostruzione dovevano portare alla reiezione della domanda cautelare e del ricorso.



Rinviata al merito la trattazione della domanda cautelare, in prossimità della pubblica udienza del 7 ottobre 2015 i ricorrenti depositavano una memoria illustrativa ad ulteriore specificazione delle proprie tesi e a confutazione di quanto espresso dai Ministeri costituiti.

Rinviata tale udienza al fine di consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi dal medesimo contenuto e anche al fine di proposizione di motivi aggiunti, i ricorrenti provvedevano in tal senso con atto ritualmente notificato e depositato con cui chiedevano anche l'annullamento della Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015, avente ad oggetto "Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato".

Ricordando i presupposti del contenzioso presente davanti a questo Tribunale, i ricorrenti lamentavano ulteriormente quanto segue.

*"Vizi direttamente riconducibili all'atto impugnato*

*Primo motivo*

*Incompetenza. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell'art. 4 del DPR 06.03.2001 n. 55, comma 2 lettera a)".*

Il Direttore generale della Giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio III - reparto mediazione, firmatario della Circolare in questione, non aveva i poteri per dare disposizioni nell'ambito in questione in quanto con questa non sono state date mere "linee interpretative" bensì sono state introdotte delle effettive disposizioni normative che esulavano dalle funzioni riconducibili al ruolo rivestito dal suddetto Direttore generale, fermo restando che l'introdotta l'obbligo di far valere i casi di incompatibilità non era neanche previsto in relazione ad organi giudicanti, quali i giudici e arbitri, per i quali restava pur sempre nella facoltà della parte far valere o meno l'ipotesi di incompatibilità e quindi di riconsuazione.

*"Secondo motivo*

*Eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione oltre che per travisamento dei fatti e per lo sviamento di potere."*

La Circolare in questione era illogica e contraddittoria proprio nella parte in cui considerava le incompatibilità come non derogabili né disponibili da parte dei soggetti interessati, dato che la “terzietà” del mediatore era ben garantita dall’obbligo di osservanza dei codici etici degli Organismi di mediazione, dalla sottoscrizione da parte del mediatore stesso della dichiarazione di indipendenza e imparzialità nonché, per il mediatore-avvocato, dall’osservanza del più volte richiamato art. 62 del codice deontologico forense attualmente vigente.

Per i ricorrenti sembrava che fosse stata posta in essere un incomprensibile critica presa di posizione in danno dell’avvocatura e un tentativo di incentivare altre professionalità a cimentarsi nella mediazione dato che altri professionisti che volessero proporsi come mediatori non avrebbero corso analoghi rischi di incompatibilità come quelli imposti secondo l’interpretazione dell’impugnata Circolare.

Il Ministero della Giustizia non aveva tenuto conto che la professione di avvocato non si esplica solo nell’ambito di grandi studi associati e che molti avvocati svolgono la propria attività professionale limitandosi a condividere spazi e servizi con altri colleghi senza conoscere le rispettive pratiche professionali né tantomeno i rispettivi assistiti.

Ne conseguivano quindi evidenti difficoltà insormontabili che obbligavano gli avvocati-mediatori a rinunciare all’incarico conferitogli.

I ricorrenti, poi, riproponevano le medesime censure di cui al ricorso introduttivo evidenziando in tal modo l’illegittimità “derivata” dell’impugnata Circolare.

In prossimità della nuova udienza pubblica del 9 marzo 2016 le parti costituite depositavano memorie (l’Avvocatura erariale qualificandola “di replica”) a sostegno delle rispettive tesi e la causa in tale data era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il Collegio, al fine di decidere sul contenzioso in esame, ritiene opportuno sintetizzare i fondamenti normativi che ne sono alla base.

In particolare, si evidenzia che l’art. 60 della “legge- delega” 18.6.2009, n. 69 prevedeva, al comma 1, che “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

uno o più decreti legislativi in materia di **mediazione** e di conciliazione in ambito civile e commerciale". I principi che l'Esecutivo era richiamato ad osservare erano indicati nel comma 2, di cui si riportano i profili rilevanti in questa sede: "Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la **mediazione**, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b) prevedere che la **mediazione** sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la **mediazione**, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero... d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;... f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;... r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di **incompatibilità** tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'**imparzialità** del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; ...".

Già in questa prima lettura, il Collegio rileva che il legislatore "delegante" ha voluto chiarire alcuni "punti cardine" da seguire, principalmente orientati a riconoscere che la **mediazione** era limitata ai diritti disponibili, che gli "organismi di conciliazione", e non i singoli mediatori, erano i soggetti destinatari del compito di dare luogo alla "**mediazione**" come congegnata, riconoscendo per quelli istituiti presso i Tribunali alcune facilitazioni, che gli organismi stessi erano "vigilati" dal Ministero della Giustizia, che assumeva rilievo il rispetto del "codice deontologico" al fine garantire la neutralità, indipendenza e **imparzialità** del singolo conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Come noto, il Governo provvedeva mediante il decreto legislativo 4.3.2010, n. 28. Anche qui, si riportano le disposizioni salienti per il presente contenzioso, che il Collegio ritiene di individuare.

In primo luogo, si richiama l'art. 3, commi 1 e 2, secondo il quale "1. Al procedimento di **mediazione** si applica il **regolamento dell'organismo** scelto dalle parti. 2. Il **regolamento** deve in ogni caso garantire la

*riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico".*

Il Collegio non può esimersi dall'osservare che il regolamento dell'organismo scelto dalle parti assume un ruolo centrale nell'assetto della procedura e ciò appare del tutto in linea con la volontà del legislatore "delegante" di dare rilievo alla struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti. Il legislatore, infatti, prevede che sia il regolamento stesso, quindi, ad assumere (anche) la funzione di individuare modalità di nomina del (singolo) mediatore che ne assicurino la sostanziale indipendenza e terzietà, come è giusto che sia incidendo tale attività comunque su situazioni soggettive delle parti in posizioni di parità e in virtù anche dell'obbligo di comunicazione sull'esistenza (ed eventuale obbligatorietà ex art. 5 d.lgs. cit.) di tale procedura che incombe sull'avvocato al momento del conferimento di un incarico professionale, di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. cit.

La "centralità" riconosciuta all'organismo è rafforzata dalla previsione dell'art. 8 d.lgs. cit. (come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), secondo la quale è il responsabile dell'organismo a designare un mediatore e fissare un primo incontro tra le parti e non sono le parti a "scegliersi" il singolo mediatore (a differenza di quel che accade, ad esempio, per l'arbitrato).

Il legislatore "delegato", poi, direttamente si occupa di precisare, agli artt. 9 e 10 d.lgs. cit. che: " Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti." (art. 9); "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni

dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili." (art. 10).

Il medesimo legislatore, poi, prevede direttamente, all'art. 14 d.lgs. cit., che *"Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione..."*.

Come visto, quindi, il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire l'imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero della Giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore deve sottoscrivere per ciascun affare.

Non vi era spazio in materia per una decretazione ministeriale, se non per quanto previsto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. cit., secondo il quale: *"La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223..."*. Il successivo comma 3 prevede poi che: *"L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento..."*.

Anche sotto questo profilo il Collegio non può che ribadire come sia rinvigorita dalla norma la centralità riconosciuta al regolamento di procedura dell'organismo di mediazione e al relativo "codice etico", a loro volta valutabili dall'organo vigilante sin dal momento della richiesta di iscrizione nell'apposito registro. Spazio per la decretazione ministeriale è riconosciuto a tale proposito solo per i profili sopra riportati, di cui all'art. 16, comma 2, prima parte, e tra questi non si nota alcun riferimento al tema della incompatibilità di alcun genere, nei confronti dei singoli mediatori.

Lo stesso art. 16, inoltre, afferma, ai commi 4 e 4 bis, che *"La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense..."*

Particolare attenzione è poi riconosciuta dal legislatore "delegato" agli organismi presso i Tribunali e agli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. cit., di cui è riconosciuta la possibilità di iscrizione diretta al registro, a semplice domanda.

In sostanza, ne emerge un quadro per il Collegio dotato di evidente chiarezza, da cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l'attenzione al fine di regolamentare l'intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia. Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/88, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi del richiamato art. 16 d.lgs. n. 28/2010.

Infatti, nella stesura originaria del d.m. Giustizia n. 180/2010 che in tal senso provvede non vi era alcun cenno alle incompatibilità del singolo mediatore, recando lo stesso l'intestazione *"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*.

Lo stesso art. 2 del d.m. in questione - rubricato "Oggetto" - precisa infatti che esso disciplina: "a) l'istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco; e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati."

Confermando che è l'organismo di **mediazione** ad assumere rilievo a tali fini e che il **regolamento** è previsto solo ai riportati fini, gli articoli seguenti non esulano da tali confini, provvedendo a introdurre nell'ordinamento la richiesta normativa secondaria relativa a quanto sopra riportato all'art. 2.

Ai fini dell'iscrizione nel registro, e solo a questi, è previsto, all'art. 4, comma 2, lett. e), d.m. cit., che il responsabile della tenuta del registro e degli elenchi (come definito nell'art. 1) avrebbe verificato, tra altro, "...le garanzie di indipendenza, **imparzialità** e riservatezza nello svolgimento del servizio di **mediazione**, nonché la conformità del **regolamento** alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori". Nuovamente, quindi, si ribadisce che il requisito di indipendenza debba essere garantito dall'organismo stesso attraverso il suo **regolamento**.

Ciò è ancor più chiaramente evidenziato nell'art. 7, comma 3, secondo cui: "Il **regolamento** stabilisce le cause di **incompatibilità** allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10".

Il successivo comma 5 precisa inoltre che: "Il **regolamento** deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di **mediazione** può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di **imparzialità** di cui all' articolo 14 , comma 2, lettera a), del decreto legislativo...".

L'**imparzialità** e terzietà del mediatore, quindi, sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l'imposizione del **regolamento** dell'organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso.

In tale contesto stride, quindi, la disposizione contestata nella presente sede, di cui all'art. 14 bis, come introdotto dall'art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139, che si occupa direttamente dell'incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore, affermando che: *“Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.”*.

Sotto tale profilo appare condivisibile la censura dei ricorrenti di cui al primo motivo di ricorso, in quanto la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi dell'incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei medesimi locali.

Per giungere a tale conclusione non appare al Collegio necessario soffermarsi oltremodo.

Sotto il profilo, formale, basti richiamare l'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, secondo il quale *“Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge...”*

Sul punto è stato già chiarito che, almeno per quel che riguarda i “regolamenti” di cui al richiamato art. 17, comma 3, l. cit., è sempre necessaria un'espressa previsione di legge che legittimi l'attuazione, e quindi l'estensione, della potestà regolamentare in questione (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 25.5.11, n. 3144). Nel caso di specie tale espressa previsione di legge è assente.



Sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m. impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 bis del testo al suo esame, *"...trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l'ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa"*.

Tali ultime osservazioni – ad avviso del Collegio – rimarcano anche la fondatezza di quanto lamentato dai ricorrenti con il secondo e terzo motivo di ricorso.

Si evidenzia, infatti, che l'art. 84, comma 1, lett. o), d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98/13 ha inserito nel testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis, secondo il quale *"Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori"*.

Il richiamo alla qualifica assunta "di diritto", secondo la norma primaria come innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell'avvocato-mediatore, che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.

Ne consegue che il decreto ministeriale in esame non ha tenuto conto della peculiare disciplina che regola la professione forense, di cui alla l. 31.12.2012, n. 247 e allo specifico codice deontologico vigente, pubblicato sulla G.U. del 16.10.2014, il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione di mediatore per colui che è avvocato.

In merito, infatti, si evidenzia che l'art. 3, commi 3 e 4, l. n. 247/12 cit. prevede che *"L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque..."*.

Il Collegio ritiene che se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 14 bis, d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell'avvocato quale mediatore "di diritto", ne consegue che, vista l'inscindibilità tra le due qualifiche, doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell'altra normativa primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure attraverso il richiamo "mobile" al contenuto del codice deontologico.

Con l'introduzione dell'esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all'art. 14 bis d.m. n. 180/2010, peraltro - come visto - senza specifica "copertura legislativa", si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli "avvocati-mediatori" che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d'altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.

In sostanza, il Collegio osserva che poteva in ipotesi darsi luogo a una sola alternativa: o la disciplina regolamentare generale riguardante (tutti) i mediatori - ferma restando l'osservazione sulla carenza di delega legislativa - faceva salve le disposizioni già adottate per coloro che erano ritenuti da fonte primaria mediatori "di diritto" (vale a dire gli avvocati) ovvero doveva darsi luogo ad una iniziativa legislativa di pari rango primario, qualora le vigenti disposizioni di cui all'art. 62 del Codice deontologico non fossero state ritenute valide e condivisibili alla luce di esperienze maturate nel frattempo. Tali ipotesi alternative sono state entrambe disattese e, per tale ragione, il ricorso si palesa fondato anche sotto tale ulteriore profilo.

Da ultimo, per mero tuziorismo, il Collegio osserva che la decretazione ministeriale non pare che abbia colto appieno l'estrema, variegata composizione degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale.

Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l'organizzazione professionale pare andare verso una composizione orientata su studi professionali "complessi", spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi sono però in altre zone del territorio organizzazioni più "semplici" e capillari", ove l'avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due organismi di mediazione di

riferimento, così che le disposizioni di cui all'art. 14 bis in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.

Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l'assistenza nell'affare. Ciò evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della normativa dell'intero d.lgs. n. 28/2010.

Ebbene se non può dimenticarsi che le caratteristiche del regolamento di cui all'art. 17 l. n. 400/88 cit., secondo la giurisprudenza, esprimono una potestà normativa "secondaria" attribuita all'Amministrazione al fine di disciplinare, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della "generalità e dell'astrattezza", intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 18.2.15, n. 823), nel caso di specie tale caratteristica sembrano smarrite, in quanto la generalità dell'applicazione dell'art. 14 bis va a collidere con la determinabilità dei soggetti più considerati, che sembrano - stante l'impostazione della norma regolamentare in questione - i soli "avvocati-mediatori". Anche sotto tale profilo, quindi, si palesa la violazione dell'art. 17 cit.

A conclusione contrarie non portano, poi, le tesi espresse nelle difese erariali.

Sostengono quest'ultime che lo scopo dell'art. 14 bis cit. è quello di assicurare che l'attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie di indipendenza e terzietà.

Sul punto, però, non può che richiamarsi nuovamente il contenuto dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 cit. che demanda al regolamento dell'organismo scelto dalle parti - e non a regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. cit. - la garanzia di nomina di un mediatore che assicuri imparzialità e idoneità allo svolgimento dell'incarico. In merito basti osservare che il Ministero della Giustizia, quale organo vigilante, dispone di tutti gli strumenti per verificare il contenuto dei singoli regolamenti degli organismi e chiederne l'eventuale modifica, soprattutto laddove si rinvergono anomalie riguardo lo svolgimento dell'attività da parte di "avvocati-mediatori".

Ciò assume connotazione logica secondo quanto riconosciuto dalle stesse difese erariali, laddove richiamano l'art. 3 d.lgs. n. 28/2010 che, appunto, rimette agli organismi di disciplinare con regolamento le modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità. Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l'imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia.

Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra "imparzialità" e "incompatibilità e conflitto di interessi", che l'Avvocatura evidenzia, laddove la prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.

Sostiene l'Amministrazione che ad ulteriore dimostrazione della competenza del d.m. a disciplinare la materia dell'incompatibilità dovrebbe leggersi la disposizione del richiamato art. 16, comma 2, secondo la quale: *"Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223..."*.

Ebbene, la lettura di tali decreti convince del contrario, in quanto l'art. 7 del d.m. n. 222/04, occupandosi del regolamento di procedura, prevede(va) appunto che: *"Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico..."* mentre il d.m. n. 223/04 si limitava ad occuparsi delle indennità.

Secondo la difesa erariale il testo dell'art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, che costituiva la base normativa del d.m. n. 222 cit., aveva lo stesso contenuto dell'art. 16 d.lgs. n. 28/2010 e nessuno aveva mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale d.m.

Il Collegio non può che osservare come il richiamato art. 38, ben più sintetico dell'art. 16 d.lgs. 28/2010, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale in ordine all'individuazione di requisiti di imparzialità del singolo mediatore - e quindi di incompatibilità e conflitto di interessi - ma si limitava, al comma 2, a prevedere che: *"Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti..."*.

E' facile convenire che "nessuno ha mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale DM", ma perché in tale decreto non vi erano regolate ipotesi di incompatibilità, come invece contenute nell'art. 14 bis impugnato in questa sede, facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli organismi.

Infine, che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli avvocati non legittima la deroga ai limiti di cui all'art. 17, comma 3, l. n. 400/88 ma evidenzia, proprio per la sua generalità e astrattezza, l'illogicità di conseguenze specifiche nei confronti della specifica categoria in questione, qualificata da norma primaria mediatore "di diritto", laddove sussistono già le regolamentazioni dei singoli organismi di mediazione e quella di cui all'art. 62 del codice deontologico, che comunque l'avvocato è tenuto ad osservare.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per quanto riguarda le deduzioni di cui ai primi tre motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure avverso l'art. 6 del d.m. n. 139/2014, comportando l'accoglimento del gravame comunque l'espunzione dell'intero art. 14 bis dal testo del d.m., n. 180/2010.

La fondatezza del ricorso introduttivo sotto tale profilo comporta, poi, anche l'annullamento dell'impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata.

Ad analoga conclusione di accoglimento non può invece pervenirsi per quanto riguarda il nono motivo di ricorso, avverso l'art. 9 del d.m. n. 139 cit.

La norma in questione appare logicamente orientata - come confermato dalla lettura della relazione illustrativa al decreto in questione - a tutelare i mediatori che, per cause a loro non imputabili, non avevano potuto completare l'aggiornamento biennale; ciò soprattutto dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligatorietà della mediazione per alcune controversie, di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva evidentemente di molto ridotto le ipotesi in cui i tirocinanti potevano assistere alla procedura.

La misura è inoltre dichiaratamente transitoria e orientata a dare sostanza alla qualità della formazione e i ricorrenti non specificano quali profili sarebbero direttamente per loro conseguenziali.

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso e accoglie i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato art. 6 del d.m. Giustizia n. 139 del 4.8.2014.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)